

TRIBUNALE DI VENEZIA
 SENT. N. 37/2013 DI LAVORO
 R. Gen. 1815/12
 Rep. -
 Cton. 243



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 16/1/2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
con motivazione contestuale
ex art. 429 c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1815/12 RG avente ad oggetto: "illegittimità licenziamento – nullità contratto part - time"

TRA
K - rappresentata e difesa dagli Avvocati Valeriano Drago e Giuseppe Barranca presso il cui studio è elettivamente domiciliato,

- ricorrente

E
PERLA 2 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore – contumace

- resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 7/8/2012 con il quale la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, chiede: previa ogni più opportuna declaratoria: 1) accertare e dichiarare la nullità parziale, per i motivi esposti al par. I delle considerazioni in diritto, del contratto part - time indicato nella premessa in fatto e, per l'effetto: a) dichiarare la sussistenza inter partes di un contratto di lavoro a tempo parziale di almeno n. 14 ore settimanali; b) condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di euro 6357,66 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso in causa o che verrà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo; c) condannare la società

resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione contributiva, in rapporto alle suddette differenze retributive, presso i competenti istituti previdenziali- assicurativi; 2) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/nullità/inefficacia dell'impugnato licenziamento, per i motivi esposti ai parr. II) e/o III) delle considerazioni in diritto, e per l'effetto: a) ordinare alla società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro a norma dell'art. 18 della l. 300/70 e succ. mod. e condannare la medesima società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite dal licenziamento alla effettiva reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3, c.p.c. nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale – assistenziale della ricorrente; b) in via subordinata, e salvo gravame: ai sensi dell'art. 18, legge 604/1966 e succ. mod., condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riassumere la ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni di fatto espletate all'atto del licenziamento, determinando altresì il risarcimento dovuto dalla medesima resistente, per il caso di mancata riassunzione della lavoratrice licenziata, nella misura massima prevista dalla legge, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo, condannando altresì la società resistente a corrispondere la somma di euro 498,61 a titolo di t.f.r., o la maggiore o minore, risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo ex art. 429, comma 3, c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;

rilevato che la società resistente pur raggiunta da notifica non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia;

letti i documenti allegati al ricorso e sentito il difensore del ricorrente all'odierna udienza del 16/1/2013 la causa in detta udienza viene decisa come da dispositivo di seguito riportato e per le ragioni di seguito svolte:

Il ricorso è parzialmente fondato

Si osserva in punto di diritto e di fatto:

- la ricorrente deduce: di essere stata assunta da PERLA 2 S.r.l. con contratto a tempo indeterminato con qualifica di operaia addetta alle pulizie – 2° livello C.C.N.L. Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e a tempo parziale di ore 3,15 settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 19.15 e il sabato dalle 12.00 alle 12.45); che la stessa prestava la propria opera presso la committente COMPASS S.p.a. Filiale di Mestre – Venezia Via Piave 6, dove già lavorava alle dipendenze di CENTROGEST per 5 ore settimanali e alla quale la PERLA 2 S.r.l. era subentrata nell'appalto di pulizie; dal 23/3/2012 la ricorrente era stata assegnata a prestare la propria attività lavorativa presso CHE BANCA Filiale di Mestre – Venezia Via Cappuccina n. 89; che in data 17/4/2012 la ricorrente si era presentata presso la filiale di CHE BANCA per prestare la normale attività e Fabio Contessi – Responsabile della filiale medesima – la informava che ella non era più addetta alle pulizie presso detta filiale; che, ravisando in detto esonero dalla prestazione lavorativa un licenziamento, la ricorrente provvedeva ad impugnarlo con lettera raccomandata (anticipata via fax) del 18/4/2012 con la quale inoltre eccepiva la nullità del contratto part time; che con telegramma del 21/4/2012 ricevuto il 23/4/2012 la datrice di lavoro comunicava alla ricorrente " a seguito di lamentele della committenza assegniamo ferie dal 23 aprile 2012 in attesa di verificare la situazione ..."; che con lettera raccomandata (anticipata via fax) del 29/4/2012 la ricorrente tramite il sindacato SLAI-COBAS eccepiva che non era stato indicata la data di rientro dalle ferie e ribadiva la illegittimità del licenziamento; eccepisce dunque la nullità parziale del contratto a termine in quanto questo, in contrasto con l'art. 34 C.C.N.L. applicato, prevede un orario di lavoro settimanale inferiore a 14 ore e il diritto alle conseguenti differenze retributive; eccepisce inoltre la illegittimità del licenziamento in quanto intimato di fatto e quindi oralmente e quindi inefficace e/o nullo, in ogni caso illegittimo perché non sorretto da giusta causa o giustificato motivo con applicazione delle conseguenze sanzionatorie dell'art. 18 l. 300/70 o, in subordine, dell'art. 8 l. 604/66;

quanto alla nullità parziale del contratto a tempo parziale:

- deve condividersi della tesi della ricorrente secondo la quale il contratto di lavoro, per quanto concerne la clausola di limitazione del tempo di lavoro, è nullo per contrasto con l'art. 34 del C.C.N.L. applicato il quale prevede che il contratto a tempo parziale deve avere un orario minimo di 14 ore settimanali;

- questo in quanto l'art. 1 comma 3 d.lvo 61/2000 autorizza i C.C.N.L. a determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale e l'art. 2077, 2° comma c.c. dispone che le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli al prestatore di lavoro;

quanto all'impugnato licenziamento:

- ritiene questo Giudice che non sia configurabile alcun licenziamento, peraltro operato da soggetto estraneo al datore di lavoro, ma che si verta in una sospensione unilaterale e ingiustificata dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione che da diritto alla lavoratrice al risarcimento del danno costituito dalla retribuzione globale di fatto mensile (avuto riguardo ad un contratto di 14 ore settimanali) dall'inizio della sospensione della prestazione lavorativa alla effettiva riammissione in servizio;
- deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 140/12;
- con la precisazione che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire, con la conseguenza che, in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte (18584/2008; 3375/11);

- deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che si liquidano ai sensi del DM 140/2012;

P.Q.M.

Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

In accoglimento del ricorso,

- 1) accertata e dichiara che il rapporto di lavoro part-time intercorrente tra la ricorrente e la PERLA 2 S.r.l. dal 3/1/2011 con inquadramento 2° livello C.C.N.L. Multiservizi – operaia addetta alle pulizie è di 14 ore settimanali;
- 2) conseguentemente condanna la società resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto alla ricorrente e quanto alla stessa dovuto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att c.p.c.;
- 3) accertata l'illegittimità della sospensione disposta dal 17/4/2012 condanna la società convenuta a riammettere in servizio la ricorrente per 14 ore settimanali e al risarcimento del danno in favore della ricorrente pari alla retribuzioni globali di fatto avuto riguardo al 2° livello C.C.N.L. Multiservizi – operaia addetta alle pulizie, 14 ore settimanali dalla illegittima sospensione alla riammissione in servizio, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att c.p.c.;
- 4) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 1350,00 (550+300+500) oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Venezia, udienza del 16/1/2013

IL GIUDICE

dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO**

Venezia, il 6 GEN 2013

FUNZIONARIO DI GIUDIZIARIO
Mentre Domenico

